

Prot. N.UMU.2014.1319

20 giugno 2014

(CITARE NELLA RISPOSTA)

ISTRUZIONI OPERATIVE N.20

Ai Produttori interessati

Al Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali

Via XX Settembre, 20

00187-ROMA

Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni
SEDI

Ai Centri di Assistenza Agricola

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2014 ai sensi dell'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

1 PREMESSA

La presente circolare illustra le casistiche, le modalità e le condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'assegnazione dei titoli all'aiuto del regime di pagamento unico in applicazione del Regolamento (CE) n. 73/2009 per la campagna 2014, ai sensi della normativa indicata al successivo paragrafo.

2 Accesso alla riserva nazionale

L'accesso alla riserva nazionale è previsto e disciplinato dall'articolo 41 del Regolamento (CE) n. 73/2009, nonché dal Capo 2, Sezione 2 del Regolamento (CE) n. 1120/2009.

Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste di accesso alla riserva nazionale, trovano applicazione i criteri di priorità riportati nel paragrafo seguente, stabiliti dal DM 13 maggio 2010, pubblicato nella G.U. 12 giugno 2010 n. 135.

La graduatoria delle domande in questione, qualora necessaria, sarà predisposta dall'Organismo di Coordinamento AGEA.

2.1 Criteri di priorità

Il DM 13 maggio 2010 ha stabilito dei criteri di priorità da adottarsi ai fini dell'accesso alla riserva nazionale qualora gli importi richiesti siano superiori alle disponibilità.

I criteri di priorità ed i relativi punteggi ad essi associati ai fini della costituzione della graduatoria sono i seguenti:

- **Anagrafica:** 55 punti vengono attribuiti all'agricoltore che abbia un'età inferiore o uguale ai 40 anni al momento di presentazione della domanda; 25 punti vengono attribuiti all'agricoltore che abbia un'età superiore a 40 anni ed inferiore o uguale a 65 anni al momento di presentazione della domanda.
- **Territoriale:** i punti vengono assegnati all'agricoltore in base alla zona omogenea di cui all'allegato A del decreto ministeriale 24 marzo 2005, nella quale ricadono le superfici ammissibili. In particolare, sono attribuiti 15 punti per le superfici ubicate in montagna, 10 a quelle in collina e 5 a

quelle in pianura. Nel caso in cui le superfici ammissibili ricadano in diverse zone, il punteggio è determinato applicando la media ponderata.

- **Professionale/Istruzione:** i punti per la contribuzione previdenziale e per ogni titolo di studio posseduto dall'agricoltore non sono cumulabili tra loro; in particolare vengono attribuiti:
 - a) 25 punti per l'agricoltore iscritto alla gestione previdenziale per l'agricoltura che abbia versato i contributi previdenziali nei due anni solari precedenti la presentazione della domanda;
 - b) 15 punti per l'agricoltore che abbia conseguito la laurea specialistica in BIOTECNOLOGIE AGRARIE (classe 7/S), MEDICINA VETERINARIA (classe 47/S), SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE RURALI E FORESTALI (classe 74/S), SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (classe 77/S), SCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI (classe 78/S), SCIENZE E TECNOLOGIE AGROZOOTECNICHE (classe 79/S);
 - c) 15 punti per l'agricoltore che abbia conseguito il diploma di laurea in Scienze agrarie o in Medicina veterinaria presso una università della Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione universitaria equiparato, e rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997 n. 127 e delle sue disposizioni attuative;
 - d) 10 punti per l'agricoltore che abbia conseguito la laurea in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali, o in scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;
 - e) 5 punti per l'agricoltore che abbia conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario o di agrotecnico.
- **Imprenditoria femminile:** a parità di punteggio ottenuto applicando i criteri anagrafico, territoriale e professionale/istruzione, è data precedenza all'imprenditoria femminile mediante l'attribuzione di 5 punti aggiuntivi.

In caso di identità di punteggio tra più agricoltori, l'ordine tra gli stessi verrà determinato dando la precedenza all'agricoltore che abbia la maggiore superficie ammissibile; in caso di ulteriore parità, sull'importo dei titoli da assegnare agli agricoltori interessati dalla situazione di parità verrà operata una riduzione lineare.

Si precisa, infine, che nel caso in cui l'agricoltore non sia una persona fisica, i predetti criteri sono applicati con riferimento al legale rappresentante dell'ente/società.

I requisiti per il calcolo del punteggio complessivo attribuibile a ciascun richiedente saranno desunti dalle informazioni di pertinenza dell'azienda richiedente, presenti nel SIGC.

I possibili requisiti sono i seguenti:

1. Età dell'agricoltore;
2. Sesso dell'agricoltore;
3. Zona omogenea di cui all'allegato A del decreto ministeriale 24 marzo 2005, nella quale ricadono le superfici ammissibili;

4. Dichiarazione, da parte dell'agricoltore iscritto alla gestione previdenziale per l'agricoltura, di avere versato i contributi previdenziali nei due anni solari precedenti la presentazione della domanda;

5. Titolo di studio:

- i) laurea specialistica in BIOTECNOLOGIE AGRARIE (classe 7/S);
- ii) laurea specialistica in MEDICINA VETERINARIA (classe 47/S);
- iii) laurea specialistica in SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE RURALI E FORESTALI (classe 74/S);
- iv) laurea specialistica in SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (classe 77/S);
- v) laurea specialistica in SCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI (classe 78/S);
- vi) laurea specialistica in SCIENZE E TECNOLOGIE AGROZOOTECNICHE (classe 79/S);
- vii) diploma di laurea in Scienze agrarie conseguito presso una università della Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione universitaria equiparato, e rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative;
- viii) diploma di laurea in Medicina Veterinaria conseguito presso una università della Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione universitaria equiparato, e rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative;
- ix) Laurea in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali, o in scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;
- x) Diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario o di agrotecnico.

In caso di identità di punteggio tra più agricoltori, l'ordine tra gli stessi verrà determinato dando la precedenza all'agricoltore che abbia la maggiore superficie ammissibile; in caso di ulteriore parità, sull'importo dei titoli da assegnare agli agricoltori interessati dalla situazione di parità verrà operata una riduzione lineare.

Si precisa, infine, che nel caso in cui l'agricoltore non sia una persona fisica, i predetti criteri sono applicati con riferimento al legale rappresentante dell'ente/società.

Tali criteri e i relativi punteggi massimi ottenibili sono riepilogati nella tabella seguente:

Punteggio massimo ottenibile	Criteri di priorità							
	Anagrafica		Territoriale		Professionale/ Istruzione		Imprenditoria femminile	
100 pt.	≤ 40 anni	55 pt.	montagna	15 pt.	contribuzione previdenziale in agricoltura	25 pt.	agricoltore donna	5 pt.
			collina	10 pt.	laurea specialistica o vecchio ordinamento	15 pt.		
	> 40 ≤ 65 anni	25 pt.	pianura	5 pt.	laurea	10 pt.		
					diploma	5 pt.		

2.2 Presentazione della dichiarazione

Possono richiedere di accedere alla riserva nazionale tutti gli agricoltori che rispettano le condizioni previste nella presente circolare e che abbiano presentato la domanda unica di pagamento entro il 15 maggio 2014, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1122/2009.

La dichiarazione di accesso alla riserva nazionale, oggetto della presente circolare, è un allegato alla domanda unica e deve essere presentata entro il 31 luglio 2014.

Le aziende agricole la cui competenza territoriale è dell'OP Agea presentano le dichiarazioni di accesso alla riserva nazionale 2014 secondo le modalità in appresso indicate.

2.2.1 Agricoltori che hanno conferito mandato a un soggetto accreditato dall'OP AGEA

Gli agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della dichiarazione di accesso alla riserva nazionale presso il CAA stesso.

Il CAA provvederà a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione, rilasciata dal SIAN.

2.2.2 Presentazione con PEC

Gli agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA possono scaricare il modello della dichiarazione di accesso alla riserva nazionale 2014, corredato di numero identificativo (bar-code), previo inserimento del proprio codice fiscale, direttamente dal portale SIAN (www.sian.it/utilità/download).

La dichiarazione, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, sottoscritta, scannerizzata e accompagnata dal documento di identità, deve essere inviata, tramite la propria PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica:

protocollo@pec.agea.gov.it

2.3 Soggetti che possono richiedere l'accesso alla riserva nazionale

Ai fini della richiesta di accesso alla riserva nazionale, l'art. 1 del Decreto Direttoriale del 23 marzo 2010 individua le fattispecie secondo la seguente tabella di ammissibilità:

Categoria di agricoltori	Condizione di ammissibilità per l'accesso alla riserva
Agricoltori che accedono per la prima volta al regime di pagamento unico nel 2014 (non hanno presentato una domanda di fissazione dei titoli o una domanda di pagamento unica per il regime disaccoppiato o una domanda di accesso alla riserva in almeno una delle campagne tra il 2005 e il 2013)	<u>Possono accedere alla riserva nazionale, se ne hanno i requisiti, con le modalità descritte nel successivo paragrafo 4</u> A.2 Nuovi agricoltori dal 2014
Agricoltori che hanno già avuto accesso al regime di pagamento in almeno una delle campagne tra il 2005 e il 2013 (hanno presentato una domanda di fissazione dei titoli o una domanda di pagamento unica per il regime disaccoppiato o una domanda di accesso alla riserva)	<u>Possono accedere alla riserva nazionale, se ne hanno i requisiti, limitatamente alle seguenti casistiche di cui al successivo paragrafo 4:</u> B.1.4 Trasferimento di terre date in affitto a soggetti che hanno già partecipato al regime unico di pagamento nel 2013 per le superfici il cui affitto è scaduto dopo il 9 giugno 2013 B.1.5 Trasferimento di terre date in affitto a soggetti che accedono al regime unico di pagamento dal 2014 B.4.4. Acquisto di terreni dati in locazione da parte di soggetti che hanno già partecipato al regime unico di pagamento in una o più delle campagne precedenti per le superfici il cui affitto è scaduto dopo il 9 giugno 2013 B.4.5. Acquisto di terreni dati in locazione da parte di soggetti che partecipano al regime unico di pagamento dal 2014 B.6 provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie C Agricoltori in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo

Categoria di agricoltori	Condizione di ammissibilità per l'accesso alla riserva
	D agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiore

2.4 Fattispecie per l'accesso alla riserva nazionale

Ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 1120/2009, è possibile richiedere l'accesso alla riserva nazionale per più fattispecie, ove ne sussistano le condizioni; in tal caso l'agricoltore riceve un numero di titoli non superiore al numero di ettari dichiarati nella domanda e per un importo pari al valore più alto che potrebbe ottenere applicando separatamente le fattispecie invocate.

A. Nuovi agricoltori

La fattispecie relativa ai nuovi agricoltori è disciplinata nell'articolo 41, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 73/2009, nonché dall'articolo 2, lett. I) e dall'art. 17 del Regolamento (CE) n. 1120/2009 e dall'articolo 2 del Decreto Direttoriale del 23 marzo 2010.

L'agricoltore deve avere iniziato l'attività dopo il 31/12/02, o nel 2002 ma senza ricevere nessun pagamento diretto riferito a tale anno.

Tenuto conto della classificazione già adottata per l'accesso alla riserva nazionale nelle campagne precedenti, la codifica di questa fattispecie è la seguente:

A.2 Nuovi agricoltori dal 2014

Sono i nuovi agricoltori che presentano domanda di accesso alla riserva, per la prima volta, nel 2014.

L'agricoltore, sia persona fisica che giuridica, che si trova in tale fattispecie:

- a) deve dichiarare, ai sensi dell'art. 2, lettera I) del reg. (CE) n. 1120/2009, sotto propria responsabilità, che non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola.

Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica devono dichiarare di non aver praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né di avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio dell'attività agricola della persona giuridica.

b) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.5 della circolare AGEA ACIU.2013.805 ; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;

L'Organismo Pagatore AGEA verifica, in sede istruttoria, le condizioni di ammissibilità e trasmette all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria.

L'Organismo di coordinamento assegna titoli per ettaro sulla base dei criteri di priorità indicati nel DM 13 maggio 2010 calcolati sulla media regionale di cui all'articolo 2 del DM D/118 del 24 marzo 2005 e sm.i.

B. Agricoltori in situazioni particolari.

Per il 2014 è consentito l'accesso alla riserva nazionale nei seguenti casi:

- trasferimento di terre date in affitto;
- acquisto di terreni dati in locazione;
- provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie.

B.1 Trasferimento di terre date in affitto

La fattispecie è regolamentata dall'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1120/2009, dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del DM D/118/2005 e dall'articolo 4 del Decreto Direttoriale del 23 marzo 2010.

L'agricoltore deve aver ricevuto tramite trasferimento a titolo gratuito o ad un prezzo simbolico, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di un'azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione.

Inoltre, il Reg. CE n. 1120/09 all'art. 20 , comma 2, stabilisce che l'agricoltore acquirente è *"[...]qualsiasi persona che abbia titolo a ricevere l'azienda o parte dell'azienda [...] nell'ambito di una successione effettiva o anticipata [...]".*

La fattispecie è suddivisa su due tipologie di accesso:

B.1.4 Trasferimento di terre date in affitto a soggetti che hanno già partecipato al regime unico di pagamento nel 2013 per le superfici il cui affitto è scaduto dopo il 9 giugno 2013

Riguarda gli agricoltori che hanno già presentato una domanda unica o una domanda di fissazione nel 2013, limitatamente alle superfici il cui affitto è scaduto successivamente al 9 giugno 2013.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

- a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1120/2009, specificando quale sia esattamente la causale invocata;
- b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore Agea la documentazione attestante il titolo di possesso e che giustifichi il motivo di acquisizione a titolo definitivo o temporaneo dei terreni che erano stati dati in affitto a terzi durante il periodo di riferimento nonché la documentazione attestante la locazione a terzi nel periodo di riferimento;
- c) deve indicare tutte le superfici relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

B.1.5 Trasferimento di terre date in affitto a soggetti che accedono al regime unico di pagamento dal 2014

Riguarda gli agricoltori che presentano la domanda unica nel 2014 e non hanno presentato né domanda unica, né domanda di fissazione, nel 2013.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

- a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1120/2009, specificando quale sia esattamente la causale invocata;
- b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore Agea la documentazione attestante il titolo di possesso e che giustifichi il motivo di acquisizione a titolo definitivo o temporaneo dei terreni che erano stati dati in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, nonché la documentazione attestante la locazione a terzi nel periodo di riferimento;
- c) deve indicare tutte le superfici relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

L'Organismo Pagatore AGEA verifica, in sede istruttoria, le condizioni di ammissibilità e trasmette all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore più alto tra la media degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni acquistati e la media regionale di cui all'articolo 2 del DM D/118/2005.

B.4. Acquisto di terreni dati in locazione

La fattispecie è regolamentata dall'articolo 22, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1120/2009, dall'articolo 2, comma 4, lettera c), del DM D/118/2005 e dall'articolo 5 del Decreto Direttoriale del 23 marzo 2010.

L'agricoltore deve aver acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto.

La fattispecie è limitata alla seguente tipologia di accesso:

B.4.4. Acquisto di terreni dati in locazione da parte di soggetti che hanno già partecipato al regime unico di pagamento in una o più delle campagne precedenti per le superfici il cui affitto è scaduto dopo il 9 giugno 2013

Riguarda gli agricoltori che hanno già presentato una domanda unica o una domanda di fissazione in una delle campagne precedenti.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 22, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1120/2009;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore Agea la documentazione attestante l'acquisto dei terreni e della loro precedente locazione nel periodo di riferimento.

I contratti di acquisto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione.

I contratti di acquisto stipulati dopo il 15 maggio 2004, ma per i quali era stato stipulato un contratto preliminare in sede notarile entro il 15 maggio 2004, ovvero era stato stipulato un contratto preliminare entro il 15 maggio 2004, registrato entro i termini di legge senza penalità, sono comunque ritenuti ammissibili.

I contratti di acquisto stipulati entro il 15 maggio 2004, ma registrati oltre i termini di legge, non sono ammissibili ai fini dell'accesso alla riserva nazionale.

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili il cui contratto di locazione è scaduto successivamente al 9 giugno 2013 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

B.4.5. Acquisto di terreni dati in locazione da parte di soggetti che partecipano al regime unico di pagamento dal 2014

Riguarda gli agricoltori che presentano la domanda unica nel 2014 e non hanno presentato né domanda unica, né domanda di fissazione, nelle campagne precedenti.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 22, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1120/2009;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo pagatore la documentazione attestante l'acquisto dei terreni e della loro precedente locazione nel periodo di riferimento; i contratti di acquisto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione;

i contratti di acquisto stipulati dopo il 15 maggio 2004, ma per i quali era stato stipulato un contratto preliminare in sede notarile entro il 15 maggio 2004, ovvero era stato stipulato un contratto preliminare entro il 15 maggio 2004, registrato entro i termini di legge senza penalità, sono comunque ritenuti ammissibili;

i contratti di acquisto stipulati entro il 15 maggio 2004, ma registrati oltre i termini di legge, non sono ammissibili ai fini dell'accesso alla riserva nazionale.

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili il cui contratto di locazione è scaduto successivamente al 9 giugno 2013 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

L'Organismo Pagatore AGEA verifica, in sede istruttoria, le condizioni di ammissibilità e trasmette all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati **sul valore più alto tra la media degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni acquistati e la media regionale di cui all'articolo 2 del DM D/118/2005.**

B.6. Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie

La fattispecie è regolamentata dall'articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1120/2009 e dall'articolo 6 del Decreto Direttoriale del 23 marzo 2010.

L'agricoltore può aver presentato domanda unica, o domanda di fissazione, in almeno uno degli anni tra il 2005 e il 2013.

La fattispecie è suddivisa in due tipologie di accesso:

B.6.1 Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie relative a contenzioso con l'amministrazione

L'agricoltore che ha risolto un contenzioso con l'amministrazione relativo al periodo di riferimento, che permetta di considerare un quantitativo di riferimento superiore (superfici, capi, produzione), può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

- a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1120/2009;
- b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore Agea il provvedimento amministrativo ovvero la decisione giudiziaria che descriva le superfici e o i capi che sono da considerarsi ammissibili al premio nel periodo di riferimento.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sulla media degli importi di riferimento generati sui terreni e dai capi di cui alla lettera b) del presente paragrafo, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato VIII del Regolamento (CE) n. 73/2009.

La domanda di accesso alla riserva per i casi di risoluzione di contenzioso non è soggetta a scadenza e può essere presentata in qualsiasi momento all'Agea.

B.6.2 Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie relative a contenzioso tra le parti

L'agricoltore che è in possesso di un provvedimento amministrativo o di una decisione giudiziaria attraverso la quale ottiene la disponibilità di terreni condotti nel periodo di riferimento da soggetti terzi che ne impedivano la coltivazione da parte del soggetto richiedente, ovvero la disponibilità di terreni concessi dall'autorità giudiziaria, può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

- a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1120/2009;
- b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore Agea il provvedimento amministrativo ovvero della decisione giudiziaria che descriva le superfici che sono disponibili per la coltivazione e che non hanno generato importo di riferimento per l'agricoltore richiedente;

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti.

L'Organismo di Coordinamento calcola titoli per ettaro basati **sul valore più alto tra la media degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni acquisiti e la media regionale di cui all'articolo 2 del D.M. n. D/118/2005.**

I titoli calcolati ed assegnati avranno valore a partire dalla campagna immediatamente successiva alla data di assegnazione; tuttavia, se la data di assegnazione è anteriore alla data di fissazione definitiva dei titoli e l'agricoltore ha sufficiente superficie ammissibile dichiarata nella domanda di pagamento unica, i titoli possono essere utilizzati fin dalla campagna di assegnazione.

C. Agricoltori in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo

La fattispecie è disciplinata nell'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 73/2009 e dall'articolo 3 del Decreto Direttoriale del 23 marzo 2010.

Non è consentito richiedere titoli a valere sulla riserva agli agricoltori che abbiano già indicato i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo come causa di forza maggiore o circostanza eccezionale per escludere dal calcolo dei titoli uno o più anni del periodo di riferimento in applicazione dell'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché del DM n. 1628 del 3 agosto 2004.

L'agricoltore può aver presentato domanda unica, o domanda di fissazione in una delle campagne precedenti.

L'agricoltore, nel periodo di riferimento, deve avere:

A. condotto superfici oggi ammissibili ai sensi degli articoli 34 e 38 del Regolamento (CE) 73/2009, in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento che ne impediva l'utilizzo per la richiesta dei premi comunitari seminativi, tabacco, zucchero, olio, agrumi e pomodoro.

Come indicato dall'art. 1, comma 4, del D.M. n. D/118 del 24 marzo 2005, così come integrato dal D.M. del 7 maggio 2009, i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici. In tale ambito rientrano anche i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR). I programmi devono:

a) avere come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale;

b) determinare, rispetto al periodo di riferimento, un aumento delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi.

E' consentito richiedere titoli per le superfici il cui programma di ristrutturazione e/o sviluppo si sia concluso dopo il 9 giugno 2013.

Si specifica che il programma di ristrutturazione e/o sviluppo deve avere impedito all'agricoltore che invoca questa causa l'utilizzo di tali superfici per la richiesta di premi comunitari nel periodo di riferimento.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 73/2009;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'OP AGEA la documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento di ammissione;

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.5 della circolare AGEA ACIU.2013.805, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera b) e per le quali non sono stati richiesti premi nel periodo di riferimento; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

B. svolto attività agricola, ai sensi dell'art. 44, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento (CE) n. 73/2009, in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, ed abbia ricevuto un importo di riferimento inferiore rispetto a quello che gli sarebbe stato attribuito in virtù dell'attività agricola svolta durante il periodo di riferimento.

Come specificato al precedente punto 1), i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici. In tale ambito rientrano anche i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR). I programmi devono avere come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 73/2009;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'OP AGEA la documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento di ammissione.

L'Organismo Pagatore AGEA, in sede istruttoria, verifica le condizioni di ammissibilità e trasmette all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro secondo i criteri di cui all'articolo 2 del DM D/118 del 24 marzo 2005 così come modificato dal D.M. del 7 maggio 2009, e pertanto:

- a) relativamente al caso di cui alla precedente lettera A, la media regionale si applica per l'attribuzione di titoli all'aiuto agli agricoltori con superfici ammissibili per le quali non possiedono titoli.
- b) relativamente al caso di cui alla precedente lettera B, la media regionale non si applica per gli agricoltori che aderiscono ad un programma di ristrutturazione e/o sviluppo connesso ad una forma di pubblico intervento, ai quali è stato assegnato, mediante tale intervento, un importo di riferimento inferiore rispetto a quello che sarebbe stato loro attribuito in virtù dell'attività agricola svolta durante il periodo di riferimento. In tal caso gli agricoltori ricevono un incremento degli importi proporzionale all'attività agricola che è stata mantenuta rispetto al periodo di riferimento e per la quale non hanno ricevuto importi.

D. Agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiore.

La fattispecie è disciplinata nell'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 73/2009, dall'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1120/2009, dall'articolo 2, paragrafo 3, del DM D/118/2004 e dall'articolo 3 del Decreto Direttoriale del 23 marzo 2010.

L'agricoltore deve avere attualmente a disposizione delle superfici potenzialmente ammissibili, ai sensi degli articoli 34 e 38 del Regolamento (CE) 73/2009, per l'utilizzo dei titoli ordinari assegnati, sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento.

L'agricoltore può aver presentato domanda unica, o domanda di fissazione, nelle campagne precedenti.

Come disposto dall'art. 1, comma 4, del D.M. n. D/118 del 24 marzo 2005 (integrato dal D.M. 7 maggio 2009), i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR).

Sono ammessi i programmi , che:

- a) abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale;
- b) determinino, rispetto al periodo di riferimento, una diminuzione delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi.

Gli ettari di superficie ammissibile dichiarata nella domanda unica devono essere inferiori al numero di ettari necessari per l'utilizzo dei titoli ordinari assegnati e tale insufficienza di superficie deve essere causata dall'adesione ai programmi sopra descritti.

Se sussistono i presupposti sopra descritti, l'agricoltore può richiedere l'accesso alla riserva nazionale alle presenti condizioni:

- a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 73/2009 e di trovarsi attualmente nella disponibilità di una superficie di riferimento inferiore;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore la documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento di ammissione;

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.5 della circolare AGEA ACIU.2013.805, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera b), che erano state dichiarate nel periodo di riferimento e che oggi non possono essere richieste a premio;

d) deve indicare tutte le superfici oggi ammissibili ai sensi del paragrafo 3.5 della circolare AGEA ACIU.2013.805; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti.

Il numero di ettari indicati al precedente punto d) non può essere inferiore alla differenza tra il numero di ettari del periodo di riferimento, di cui all'art. 33 lettera a) del Regolamento (CE) n. 73/2009, ed il numero di ettari oggi disponibili di cui al precedente punto c). Per chiarire con un esempio:

se la superficie ammissibile del periodo di riferimento era pari ad ettari 100 e le superfici ammissibili oggi disponibili perché coinvolte in un programma di ristrutturazione sono pari a 20 ettari, la superficie di cui al precedente punto d), per la quale si richiede l'accesso alla riserva nazionale, non può essere inferiore a 80 ettari.

*La differenza di cui sopra non può essere inferiore al 50% del numero totale di **ettari che detenevano (in proprietà o in affitto) nel corso del periodo di riferimento.***

L'Organismo Pagatore AGEA verifica, in sede istruttoria, le condizioni di ammissibilità e trasmette all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria.

Tutti i titoli in possesso del richiedente vengono restituiti alla riserva nazionale. L'Organismo di Coordinamento assegna titoli per ettaro da riserva in numero pari alla superficie ammissibile dichiarata alla precedente lettera d), con un importo unitario pari all'importo di riferimento restituito alla riserva suddiviso per il summenzionato numero di ettari di superficie ammissibile, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato VIII del Regolamento (CE) n. 73/2009.

2.5 Dichiarazioni da rilasciare per l'accesso alla riserva nazionale

Si evidenzia che tutte le dichiarazioni che il produttore deve rilasciare relativamente alla specifica fattispecie nella quale ricade, sono riportate in modo puntuale all'interno del modulo di dichiarazione. Pertanto, **barrando il riquadro corrispondente alla fattispecie invocata**, l'agricoltore perfeziona la propria dichiarazione.

2.6 Documentazione giustificativa per l'accesso alla riserva nazionale

La documentazione giustificativa necessaria per l'accesso alle diverse fattispecie è descritta nell'Allegato1 – Elenco dei documenti giustificativi da presentare per l'accesso alla riserva nazionale – che contiene, in relazione a ciascuna fattispecie di accesso alla riserva, le seguenti informazioni:

- colonna A: codifica di ciascuna fattispecie di accesso alla riserva nazionale in base alla presente circolare;
- colonna B: definizione della fattispecie ai sensi del Decreto Direttoriale del 23 marzo 2010, del Decreto Direttoriale del 18 marzo 2011 e della presente circolare;
- colonna C: in relazione a ciascuna fattispecie, elenco delle dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 inserite nella domanda di accesso alla riserva;
- colonna D: per le fattispecie A, B, C e D, elenco delle dichiarazioni da produrre in allegato alla domanda di accesso alla riserva;
- colonna E: descrizione della fattispecie giuridica (ad esempio contratto di affitto, compravendita, atto di donazione, ecc) a supporto delle richieste di accesso alla riserva per gli agricoltori che si trovano in situazioni particolari ai sensi dell'art. 41, par. 4 del reg. (CE) 73/2009;
- colonna F: per le diverse fattispecie, elenco della documentazione giustificativa da presentare.

2.7 Controlli sulle domande di accesso alla riserva nazionale

L'Allegato 2 – Tabella sinottica dei controlli da eseguire sulle domande di accesso alla riserva nazionale – in relazione a ciascuna fattispecie di accesso alla riserva (colonna A), identificata secondo l'ordine e le codifiche introdotte dalla presente circolare, contiene l'elenco dei controlli (colonna B) effettuati dall'Organismo Pagatore Agea.

I controlli per ciascuna fattispecie sono di due tipi:

1. controlli amministrativi;
2. controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

Relativamente al punto 2 si precisa quanto segue:

- il controllo del coefficiente di densità sulle superfici a pascolo previsto per le fattispecie A, B, C riguarda le sole superfici dichiarate per l'accesso alla riserva e prende in considerazione i capi medi detenuti nel registro di stalla risultante nell'anagrafe zootecnica, relativamente ai capi bovini e ovicaprini, nel periodo 16.05.2013 -15.05.2014;
- il controllo della dichiarazione del nuovo produttore del rispetto delle condizioni previste dall'articolo 2, lettera l), del regolamento (CE) 1120/2009 viene effettuato sul 100% dei richiedenti con la base dati delle domande del SIAN. Per quanto riguarda le persone giuridiche, che devono avere i soci controllanti la società nella posizione di non aver esercitato l'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola, si procederà con l'estrazione a campione di un certo numero di richieste per la verifica puntuale delle dichiarazioni relative.

2.8 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per: - finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; - accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; - adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; - obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente; - gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
Modalità del trattamento	I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 e CE 259/2008, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
Natura del	

conferimento dei dati personali trattati	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura “sensibile” e “giudiziaria” ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.
Titolarità del trattamento	Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it
Responsabili del trattamento	I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A. , la Soc. SIN S.r.l., le Regioni, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.
Diritti dell’interessato	L’articolo 7 del Codice riconosce all’Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di: 1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile; 2. ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati; 3. ottenerne: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4. opporsi: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di

	comunicazione commerciale. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica e l'integrazione, rivolgendosi al Titolare del trattamento mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando : Rif .Privacy. Titolare del trattamento dei dati è l'Agea, con sede in via Palestro n. 81, 00185 Roma; l'elenco dei responsabili è disponibile presso la sede dell'Agenzia. Per l'esercizio dei diritti degli interessati, attesa la procedura indicata al precedente punto e) l'indirizzo di posta elettronica è il seguente privacy@agea.gov.it
--	--

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO

3 QUADRO NORMATIVO

La normativa di riferimento, sia nazionale che comunitaria, in ossequio alla quale viene emanata la presente circolare, viene di seguito dettagliata.

Alcuni riferimenti normativi, sia pur abrogati dai regolamenti della nuova programmazione della politica agricola comunitaria 2014-2020 continuano ad essere vigenti finché compatibili.

3.1 NORMATIVA COMUNITARIA

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30/16 del 31 gennaio 2009,

che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

REGOLAMENTO (UE) N. 1310/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013

che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014.

Regolamento (CE) N. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 e successive modifiche e integrazioni

recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) N. 1122/2009 della Commissione del 30 ottobre 2009 e successive modifiche e integrazioni,

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo

3.2 NORMATIVA NAZIONALE

3.2.1 Decreti

D.M. Mipaaf N. D/118 del 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 29 aprile 2005

Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale.

DECRETO Dirigenziale Mipaaf N. D/137 del 7 aprile 2005

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005

D.M. Mipaaf n. D/262 del 2 maggio 2006

Modifica del decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune.

DECRETO Dirigenziale Mipaaf n. A/129 del 28 marzo 2007

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2007 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005

D.M. Mipaaf del 2 gennaio 2008

Modificazioni al decreto 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC.

D.M. Mipaaf n. 3529 del 31 marzo 2008

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2008 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005.

DECRETO Direttoriale del 27 marzo 2009

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2009 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005.

D.M. Mipaaf del 7 maggio 2009

Modificazioni al decreto D/118 del 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC.

DECRETO Direttoriale Mipaaf N. 3478 del 23 marzo 2010

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005, a decorrere dal 2010.

D.M. Mipaaf del 13 maggio 2010

Criteri di priorità per l'accesso alla riserva nazionale di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2005.

D.M. Mipaaf del 2 agosto 2010

Modificazioni al decreto D\118 del 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC.

DECRETO Direttoriale Mipaaf N. 2161 del 18 marzo 2011, pubblicato nella G.U. 13 maggio 2011, n. 110

Ulteriori condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 per il 2011.

3.2.2 Circolari Organismo di Coordinamento AGEA

CIRCOLARE ACIU.2009.801 del 14 maggio 2009

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2009 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

Modifiche e integrazioni alla circolare Agea ACIU.2008.838 del 14 maggio 2008

CIRCOLARE ACIU.2010.542 del 16 luglio 2010

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2010.

CIRCOLARE ACIU.2010.668 del 24 settembre 2010

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2010.

CIRCOLARE ACIU.2012.359 del 16 maggio 2011

Riforma della politica agricola comune. Ulteriori condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 per il 2011

CIRCOLARE ACIU.2011.503 del 30 giugno 2011

Rettifica e integrazione circolare ACIU.2011.395 del 16.05.2011 - Riforma della politica agricola comune. Ulteriori condizioni tecniche per l'accesso alla Riserva nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 per il 2011

CIRCOLARE ACIU.2011.609 del 19 settembre 2011

Rettifica e integrazione circolare ACIU.2011.395 del 16.05.2011 - Riforma della politica agricola comune. Ulteriori condizioni tecniche per l'accesso alla Riserva nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 per il 2011

CIRCOLARE ACIU.2013.805 del 26 giugno 2012

Riforma della politica agricola comune. Condizioni tecniche per l'accesso alla Riserva nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 per il 2012

Circolare ACIU.2013.805 del 16 luglio 2013

Riforma della politica agricola comune. Condizioni tecniche per l'accesso alla Riserva nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005

3.2.3 Circolari Organismo Pagatore AGEA

Istruzioni Operative n. 2 del 15 gennaio 2014

Riforma della politica agricola comune. Reg. (CE) 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 - Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento – Campagna 2014

e s.m.i.

4 ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco dei documenti giustificativi da presentare per l’accesso alla riserva nazionale

Allegato 2 – Tabella sinottica dei controlli da eseguire sulle domande di accesso alla riserva nazionale

Allegato 3 – Modello DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE 2014

Allegato 4 – Guida alla compilazione della DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE 2014

INDICE

1	PREMESSA	2
2	Accesso alla riserva nazionale	2
2.1	Criteri di priorità	2
2.2	Presentazione della dichiarazione	6
2.2.1	Agricoltori che hanno conferito mandato a un soggetto accreditato dall'OP AGEA	6
2.2.2	Presentazione con PEC	6
2.3	Soggetti che possono richiedere l'accesso alla riserva nazionale	7
2.4	Fattispecie per l'accesso alla riserva nazionale	8
2.5	Dichiarazioni da rilasciare per l'accesso alla riserva nazionale.....	17
2.6	Documentazione giustificativa per l'accesso alla riserva nazionale	18
2.7	Controlli sulle domande di accesso alla riserva nazionale.....	18
2.8	Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003	19
3	QUADRO NORMATIVO	22
3.1	NORMATIVA COMUNITARIA.....	22
3.2	NORMATIVA NAZIONALE.....	23
3.2.1	Decreti	23
3.2.2	Circolari Organismo di Coordinamento AGEA.....	24
3.2.3	Circolari Organismo Pagatore AGEA.....	25
4	ALLEGATI.....	26